

STATUTO

**IL PICCOLO PRINCIPE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ENTE DEL TERZO
SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA SAN TEODORO 54

Numero REA: ME - 245266

Codice fiscale: 03552500831

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 19726 DI RACCOLTA

STATUTO

"IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE"

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE".

2. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

3. La società ha sede legale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. C.C.

La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire, trasferire e sopprimere ovunque sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, ovvero trasferire la sede sociale anche in un diverso Comune.

4. La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti.

Art. 2 (Durata)

1. La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilaottanta (31/12/2080)

SCOPO OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa nel rispetto delle clausole di mutualità previste dalla Legge persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi degli art. 5 e 21 del D.Lgs. 117/2017, integrato dal D.Lgs. 2 agosto 2018 n. 105, e l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione, per conto proprio e di terzi di servizi socio-sanitari ed educativi e delle attività previste nella lettera a) del primo comma dell'articolo 1 e della Legge 8 novembre 1991 numero 381.

La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale di cui appresso, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del c.c., precisando che nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e della quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La Società è retta dai principi e dal metodo della mutualità senza finalità speculative, perseguendo gli scopi di cui alle leggi regionali n. 37 e del 18 agosto 1978 e del 12 giugno 1976 e n.25/93 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5 D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, nonchè rifacendosi ad ogni altro, provvedimento emanato ed emanando sulla cooperazione in genere, e si propone di conseguire per i propri soci, tramite la gestione in forma associata dell'Azienda e la loro partecipazione diretta all'attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nel rispetto degli scopi mutualistici, nonchè favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1986 n. 44, n. 236/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè di ogni altra legge Regionale, Nazionale e Comunitaria in tema di imprenditoria Giovanile.

La Società esercita l'attività di interesse generale di cui alla lettera d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, relativo alla educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito della educazione, istruzione e formazione professionale.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società potrà svolgere:

- servizi educativi di cui al DPRS n. 123/2013;
- gestione di scuole materne, baby parking, asili nido, attività para-scolastiche; assistenza ed orientamento ai bambini sotto gli aspetti educativi e pedagogici;
- gestione di servizi di mensa scolastica;
- gestione di impianti ricreativi e per il tempo libero per bambini e per anziani, organizzazione e gestione di attività spettacolistiche, feste e animazioni culturali;
- organizzazione e gestione colonie, soggiorni climatici, vacanze; - gestione di impianti sportivi, piscine, palestre, campi gioco; - organizzazione e gestione di attività di assistenza all'infanzia in genere;
- realizzazione di corsi di natura scolastica e para-scolastica nei vari gradi di insegnamento, sia materne, elementari che medie e superiori, con interesse alla integrazione didattica delle lingue estere, attraverso la istituzione di corsi e scuole oltre che attività di gestione e organizzazione per conto di terzi di strutture didattiche;
- formazione professionale e specializzazione post-scolastica attraverso appositi corsi sia di natura privata che convenzionata con aziende ed enti pubblici, nei diversi settori del lavoro e della specializzazione occupazionale;
- insegnamento delle lingue estere e di attività collaterali-didattico-applicative e formazione di corsi in Italia e all'estero legate all'insegnamento della lingua di interesse dei corsi realizzati;
- formazione del personale docente e specializzazione dei giovani per l'insegnamento nel mondo della scuola, di ogni ordine e grado, attraverso corsi finalizzati alla preparazione didattica-applicativa per una qualificazione dell'occupazione scolastica;
- realizzazione di centri di promozione culturale, sociale, biblioteche, centri linguistici, cineforum, attività di animazione, circoli ricreativi di assistenza dei giovani, ed ogni altra iniziativa utile alla migliore applicazione dei principi scolastici in collegamento con la vita sociale; corsi di danza, ginnastica e corsi di educazio-

ne musicale;

- realizzazione di centri meccanografici, elettronici, impianti audio-visivi, didattici e sociali, utili all'espletamento di corsi specializzati polisettoriali per nuove iniziative occupazionali, principalmente tendenti alla qualificazione dei giovani ed alla riqualificazione della manodopera occupata. Per le finalità di cui ai punti precedenti la società potrà stipulare convenzioni, contratti e accordi operativi con aziende, Enti privati e pubblici, aprire filiali e sedi secondarie, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al raggiungimento dello scopo sociale. Essa potrà aderire a Consorzi di Cooperative e a Confederazioni ed Associazioni Cooperativistiche.

La cooperativa sociale può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Infine la cooperativa sociale per il raggiungimento dei fini sociali può:

- provvedere all'acquisto e/o all'affitto di immobili e locali in genere, idonei per lo svolgimento delle attività sociali; - acquistare, prendere in affitto, macchinari, mezzi di trasporto, attrezzature e pertinenze varie, idonee allo svolgimento delle attività sociali; - compiere ogni azione mutualistica e svolgere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento dei fini sociali; - partecipare e/o aderire a società e consorzi tra enti aventi finalità analoghe; - stipulare convenzione con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario o utile per il migliore funzionamento della società; - compiere tutte le operazioni di ordine tecnico finanziario mobiliare ed immobiliare che si rendono necessarie; - utilizzare beni confiscati alla mafia; - utilizzare beni in dotazione del Comune.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle leggi emanate ed emanande, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Nei limiti della necessità e strumentalità al conseguimento degli scopi sociali, comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi, la società potrà compiere tutte le operazioni contrattuali necessarie per l'apertura di conti correnti, l'assunzione di mutui ipotecari, e potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previste nella vigente normativa.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o

all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del c.c.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- b) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.
- c) Soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa. Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna della categorie su indicate.

In nessun caso possono esser soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con

lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

5. L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione, i quali deliberano sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

6. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro cinquanta/00.

2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a una. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Obblighi del socio)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese d'istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/O dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal registro imprese e/o dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

3. È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o altra procedura concorsuale o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento o altra procedura concorsuale, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

5. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa e degli ulteriori rapporti mutualistici tra socio e società.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

f) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della società. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fis-

sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

g) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

i) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

m) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9), senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

2. Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 46 e seguenti del presente statuto.

2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente

rivalutate a norma del successivo art. 16, comma 4, lett. c),

la cui liquidazione avrà luogo a richiesta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Morte del socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accetta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6).

In mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15).

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) d), e), g), h), i), l), m) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

4. La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

5. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

6. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o

per statuto.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

3. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

2. La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio, trascorsi due anni dal suo ingresso in società, può recedere con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

5. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

6. La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

7. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 (Ristorni)

1. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2. La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effet-

tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies c.c..

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) L'organo di controllo, se nominato.

Art. 21 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione, inviata otto giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Decisioni dei soci)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci o al revisore;
- h) approva i regolamenti interni;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti d) ed e) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.18.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della società, sulla revoca dello stato di liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, l'assemblea si reputa validamente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con il voto di almeno i due terzi dei soci presenti.

Art. 24 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Voto)

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno 40 (quaranta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

4. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Amministrazione

Art. 27 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

2. Lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione; i due terzi dei suoi componenti deve appartenere alla categoria dei soci fondatori al tempo esistenti..

3. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

5. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione

della società; si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

2. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

3. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo se nominato.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

5. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

7. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori, ai membri del comitato esecutivo e dell'organo di controllo, se nominato. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

3. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riservati al consiglio.

Art. 32 (Rappresentanza)

1. Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
2. Può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.
3. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.
5. Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Organo di controllo

Art. 33 (Organo di controllo o revisore)

1. Quando obbligatorio per legge, i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
2. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
3. Salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
4. Nel caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo o del revisore, le competenze e i poteri sono determinati dai soci nell'atto di nomina.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (scioglimento anticipato)

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, come previsto all'art. 9 del D.Lgs 117/2017, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti

in assenza o difformità dal parere sono nulli.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, come previsto all'art. 9 del D.Lgs 117/2017, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli.

2. Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 38 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

2. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.TO ELEONORA MAIO - RAPPAZZO FORTUNATA - ROSARIO MAIO - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 7 marzo 2005 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese

Barcellona Pozzo lì 7 FEBBRAIO 2019
F.TO ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)